



REGOLAMENTO PER GLI ACQUISTI IN ECONOMIA DI LAVORI, BENI E SERVIZI

*(Approvato con deliberazione N. 5 del Consiglio di Gestione del 17/12/2014
e parzialmente modificato in data 04/05/2016)*

CAPO I –

PRINCIPI GENERALI: Acquisizione in economia di lavori, beni e servizi

Art. 1 - Oggetto, principi, finalità

Art. 2 - Durata dei contratti, termine iniziale e finale e valore del contratto.

Art. 3 – Proroga e rinnovo del contratto

Art. 4 - Pattuizioni generali

Art. 5 - Determinazione a contrattare e deroghe

Art. 6 – Spese economali.

Art. 7 - Presidenza e Commissione di gara

Art. 8 - Forma del contratto

Art. 9 - Cauzioni

Art. 10 - Verifica dei requisiti

Art. 11 - Esecuzione del contratto e pubblicazione degli esiti degli affidamenti

Art. 12 - Spese contrattuali

Art. 13 - Contratti esclusi.

CAPO II

ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI

Art. 14 - Finalità

Art. 15 - Forme di esecuzione, limiti di importo e divieto di frazionamento

Art. 16 - Casi e situazioni particolari

Art. 17 - Determinazione ed adeguamento dei prezzi

Art. 18 - Mercato elettronico

Art. 19 – Procedure

Art. 20 - Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi

CAPO III

LAVORI IN ECONOMIA

Art. 21 - Limiti di importo e tipologie di lavori eseguibili in economia

Art. 22 - Limiti di applicazione

Art. 23 - Lavori d'urgenza

Art. 24 - Lavori di "somma urgenza"

Art. 25 - Programmazione dei lavori in economia e di quelli c.d. "in service"

Art. 26 - Modalità di esecuzione

Art. 27 – Varianti

Art. 28 - Direzione dei lavori e Certificato regolare esecuzione

CAPO IV
ALBO FORNITORI

Art. 30 - Iscrizione e abilitazione all'Albo

Art. 31 - Aggiornamenti dell'Albo

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 - Convenzioni con associazioni o enti di volontariato.

Art. 33 - Imposta di bollo e registrazione.

Art. 34 - Norme di rinvio e finali ed entrata in vigore

ALLEGATO: SETTORI MERCEOLOGICI ACQUISIBILI IN ECONOMIA

CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Acquisizione in economia di lavori, beni e servizi

Art. 1 - Oggetto, principi, finalità

1. Ai sensi dell'art. 125, co. 10 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i il presente Regolamento disciplina il sistema semplificato "in economia" di procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, nel caso in cui il ricorso alle ordinarie procedure di gara possa comportare un rallentamento dell'azione amministrativa.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme e le procedure previste dalla disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, quelle recepite o comunque vigenti nell'ordinamento giuridico italiano, oltreché le disposizioni stabilite dal codice civile.
3. Ai sensi dell'art. 5, co. 4 del proprio Statuto, ai fini dell'affidamento ed esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, la Fondazione deve infatti essere considerata come organismo di diritto pubblico, conformemente alla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, nonché del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Nel rispetto del diritto comunitario, statale e regionale, il presente Regolamento dà attuazione alle disposizioni del "Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito chiamato "Codice dei Contratti" (Art. 125, co. 10 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.), nonché del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice, di seguito chiamato "Regolamento attuativo" (decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i., articoli 173-177 per i lavori e articoli 329-338 per i servizi e le forniture).
5. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si fa riferimento all'Art. 3, commi 8, 9 e 10 del Codice dei Contratti: "I «lavori» comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. Gli «appalti pubblici di forniture» sono appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto

l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Gli «appalti pubblici di servizi» sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'Allegato al presente Regolamento".

6. Per i contratti definiti misti aventi per oggetto lavori e forniture, lavori e servizi, lavori, servizi e forniture, servizi e forniture, si applica la disciplina prevista dall'articolo 14 del Codice dei Contratti, secondo cui:
 - a. un contratto pubblico avente per oggetto la fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione è considerato un «appalto pubblico di forniture»;
 - b. un contratto pubblico avente per oggetto prodotti e servizi di cui all'Allegato al presente Regolamento è considerato un «appalto pubblico di servizi» quando il valore dei servizi supera quello dei prodotti oggetto dell'appalto;
 - c. un contratto pubblico avente per oggetto dei servizi e che preveda attività definibili come lavori e opere solo a titolo accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto è considerato un «appalto pubblico di servizi».
7. Ai fini dell'applicazione del punto c) del comma precedente, l'oggetto principale del contratto è costituito dai lavori se l'importo dei lavori assume rilievo superiore al cinquanta per cento, salvo che, secondo le caratteristiche specifiche dell'appalto, i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto ai servizi o alle forniture, che costituiscano l'oggetto principale del contratto.
8. L'affidamento di un contratto misto secondo il disposto del presente articolo non deve avere come conseguenza di limitare o escludere l'applicazione delle pertinenti norme comunitarie relative all'aggiudicazione di lavori, servizi o forniture, anche se non costituiscono l'oggetto principale del contratto, ovvero di limitare o distorcere la concorrenza.
9. I soggetti imprenditoriali che nei rapporti contrattuali con la Fondazione assumono la veste di appaltatore devono essere in regola con gli adempimenti contributivi in relazione al personale dipendente e con l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, nonché con la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
10. La Fondazione adotta idonei strumenti di informazione sulla propria attività negoziale secondo i principi fissati dalla legge e dallo Statuto.
11. Il ricorso alle procedure in economia deve rispondere ai criteri di programmazione, economicità, efficacia, tempestività, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità, trasparenza, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici, improntati alla responsabilizzazione del soggetto che utilizza

la procedura, attraverso la programmazione e il coordinamento della spesa, mediante programmi annuali e definizione di stanziamenti.

12. Le norme contenute nel presente Regolamento non fanno riferimento alla differente fattispecie della concessione di impianti sportivi.

Art. 2 - Durata dei contratti, termine iniziale e finale e valore del contratto.

1. In tutti i contratti di appalto stipulati dalla Fondazione deve essere indicata in modo chiaro e preciso la durata dello stesso, ovvero il termine entro il quale deve essere eseguita la prestazione, oggetto del vincolo contrattuale.
2. Di norma i contratti non possono avere una durata superiore a quella stabilita dalle norme del Codice Civile, fatto salvo l'eventuale intervenuto rinnovo del contratto originariamente stipulato, qualora espressamente previsto dal Bando di Gara o eventualmente consentito dalla legge.
3. E' vietato suddividere o frazionare artificialmente, anche nel tempo, in più contratti le prestazioni che possano oggettivamente essere realizzate in unica soluzione.
4. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, gli appalti, ove sia possibile ed economicamente conveniente, vanno suddivisi in lotti funzionali ed i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere tali operatori economici.
5. Ai fini della individuazione della procedura per la scelta del contraente, il calcolo del valore stimato del contratto è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato per ciascun singolo contratto.
6. Ai fini interni della verifica di capienza di bilancio, il calcolo del valore deve invece essere comprensivo dell'IVA di legge.
7. La stima del valore del contratto è fatta al momento della pubblicazione del bando di gara, o, per i casi consentiti, a quello in cui la stazione appaltante avvia la procedura di affidamento per la scelta del contraente.

Art. 3 – Proroga e rinnovo del contratto

1. Per rinnovo del contratto, qualora espressamente previsto e consentito nel Bando di Gara o eventualmente dalla legge, si intende la facoltà della Fondazione di stipulare un nuovo contratto con il medesimo contraente per la medesima durata del contratto originario, ferme restando le clausole essenziali del medesimo. Non costituisce modifica di clausola essenziale del contratto l'adeguamento dell'importo contrattuale di aggiornamento prezzi ISTAT per le famiglie di impiegati ed operai.
2. E' vietato sotto pena di nullità il rinnovo dei contratti, se non nel rispetto del presente articolo.
3. In nessun contratto, può essere inserita la clausola del tacito rinnovo del contratto. I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli.
4. Il rinnovo contrattuale può conseguire solo a contratti conclusi attraverso procedure di gara nei cui atti (determina, bando, capitolato, contratto) sia prevista una apposita clausola con l' "opzione di rinnovo". L'eventuale rinnovo disposto senza idonea previsione deve essere considerato come rinnovo tacito ed il contratto nullo.
5. Accertata la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per il rinnovo dei medesimi, il Direttore, solo previa autorizzazione del Consiglio di Gestione, vi provvede con l'originario contraente.
6. E' vietato il rinnovo dei contratti ad esecuzione istantanea in qualsiasi forma avvenga.
7. La proroga consiste nella ultrattività del contratto, il cui termine sia spirato ed è ammissibile solo per cause determinate da fattori che non siano ascrivibili all'inerzia della Fondazione a lasciar spirare infruttuosamente il termine, senza attivare per tempo le procedure necessarie all'individuazione del nuovo contraente.
8. Tanto il rinnovo che l'eventuale proroga di un contratto di appalto possono essere effettuati una sola volta. Il ricorso ad una delle due figure esclude automaticamente la possibilità di avvalersi dell'altra.
9. La presente disciplina non si applica alla differente fattispecie dei contratti di concessione di impianti sportivi, per i quali, previa autorizzazione del Consiglio di Gestione ed accertata la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione dei medesimi, da motivare nel relativo

provvedimento, il Direttore provvede al rinnovo del contratto con l'originario Concessionario.

Art. 4 - Pattuizioni generali

1. E' escluso il pagamento di interessi e provvigioni a favore di fornitori e di imprenditori sulle somme da loro anticipate per l'esecuzione del contratto, salvo diversa disposizione di legge.
2. Il subappalto e la subfornitura sono consentiti esclusivamente nelle ipotesi previste dalla legge.
3. E' vietata la cessione del contratto, se non nei modi e nei casi previsti dalla legge.

Art. 5 - Determinazione a contrattare e deroghe

1. Il Direttore nell'ambito delle sue competenze adotta la determinazione a contrattare con contenuti analoghi a quelli previsti dall'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, indicando il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto dello stesso, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, secondo le disposizioni vigenti in materia, nonché le ragioni che ne sono alla base.
2. Il Direttore può prescindere dall'adozione del preventivo provvedimento a contrattare:
 - a. nel caso di acquisizioni c.d "economali", cioè di ridotto valore e necessarie per il funzionamento dell'Ente, di cui al successivo art. 6.
 - b. per il caso di acquisizioni in economia non ricomprese nel caso precedente, solo se motivate da criteri di urgenza, imprevedibilità, non preventivabilità, non procrastinabilità, purché non ascrivibili ad inerzia o responsabilità della Fondazione.
 - c. per il caso di spese necessarie per scongiurare danni all'ente;
 - d. nel caso di ricorso al M.E.P.A. o a convenzioni CONSIP;
3. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, il Direttore, in attuazione e nel rispetto dei principi generali di trasparenza, rotazione, parità di trattamento tra gli operatori economici del settore, pone in essere direttamente, mediante l'emissione della relativa commessa o ordine di acquisto, l'acquisizione di lavori, servizi o

forniture, indicando il relativo oggetto, l'ammontare di spesa che dovrà essere sostenuta, l'operatore economico incaricato della prestazione ed ogni altro elemento necessario che ne integri il contenuto e con lo stesso perfeziona il vincolo contrattuale nel rispetto delle norme e delle forme eventualmente previste dalla Legge e dal presente Regolamento. Per le spese di manutenzione ordinaria le imprese prescelte saranno quelle individuate dal Comune attraverso l'apposita gara relativa ad analoghi servizi manutentivi.

4. Nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento, la predisposizione delle attività istruttorie e preparatorie del contratto, ivi compresa la stesura degli schemi di determinazione, degli avvisi e delle lettere di invito a presentare offerta, dei relativi capitolati, dei verbali di gara e dei conseguenti provvedimenti, nonché la compilazione delle relative commesse e ordini d'acquisto spetta materialmente, ciascuno secondo le proprie competenze, sotto la supervisione del Funzionario ed in ogni caso sotto la responsabilità del Direttore, agli addetti alle diverse linee di attività della Fondazione.

Art. 6 – Spese economali.

1. Le spese economali si riferiscono ad acquisti di entità non superiore ad Euro 2.500, ovvero anche superiore, ma in tal caso solo se necessarie per sopperire con urgenza ed immediatezza ad esigenze straordinarie o di funzionamento dell'Ente.
2. È espressamente vietato il frazionamento della spesa al fine di eludere la soglia economica stabilita dal comma precedente, mentre l'urgenza non deve essere conseguenza di inerzia o mancata programmazione.
3. Le spese di cui al presente Articolo avvengono in conseguenza di affidamento diretto all'operatore economico all'uopo individuato, cercando tuttavia per il caso in cui dette spese abbiano a ripetersi, di garantire comunque il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento tra gli operatori economici del settore.
4. Le spese economali, per i casi e nei limiti di valore sopra indicati e nei limiti eventualmente stabiliti dalla legge per ogni singolo pagamento, se non possono essere liquidate altrimenti, possono essere sostenute, se necessario, anche nel rispetto delle norme contenute nell'apposito Regolamento per la gestione di un Fondo cassa, approvato con deliberazione del Consiglio di Gestione numero 12 del 7 aprile 2008. Esse in tal caso riguardano:
 - a. minute spese d'ufficio e manutentive;
 - b. spese per piccole riparazioni e manutenzioni di mobili e di locali;

- c. spese postali e valori bollati;
 - d. spese per il funzionamento degli automezzi;
 - e. spese per l'acquisto di software, testi, pubblicazioni periodiche e simili, nonché spese il cui pagamento per contanti si rende opportuno, conveniente e urgente;
 - f. anticipazioni al personale in missione;
 - g. compensi per conferenze e seminari a soggetti esterni.
5. Oltre alle ipotesi sopraindicate, è possibile ricorrere a spese economali, da sostenersi, ove necessario, anche con le modalità di cui al sopracitato Regolamento per la gestione di un Fondo cassa (e sempre nei limiti eventualmente stabiliti dalla legge per ogni singolo pagamento) per le ulteriori categorie sotto elencate:
- a. spese per riproduzioni grafiche, riproduzioni di disegni, rilegatura di volumi, sviluppo di fotografie etc.;
 - b. spese occasionali per riparazione, manutenzione o recupero di automezzi in dotazione all'ente, spese per tasse di proprietà, nonché per l'acquisto di materiali di ricambio ed eventualmente carburanti e lubrificanti;
 - c. spese per abbonamenti a giornali, riviste, pubblicazioni periodiche, libri e volumi vari;
 - d. canone per abbonamento tv;
 - e. acquisto, riparazione manutenzione di beni mobili, macchine ed attrezzature in genere;
 - f. acquisti occasionali di stampati, modulistica, cancelleria e materiale di consumo occorrenti per il funzionamento degli uffici;
 - g. spese per eventuali pubblicazioni obbligatorie per legge su Gazzetta Ufficiale, Bollettino ufficiale della regione, quotidiani, nonché per registrazione trascrizione di visure catastali, oneri tributari in genere, relativi al patrimonio;
 - h. spese per il pagamento di sanzioni amministrative a carico dell'ente, quando dal ritardo del pagamento possono derivare interessi di mora o soprattasse. Successivamente a tale pagamento il Direttore dovrà presentare al Consiglio di gestione apposito rendiconto, documentando il recupero di detta spesa, quando questa sia dovuta a responsabilità propria, o di dipendenti o di terzi;
 - i. spese occasionali per pulizie, facchinaggio e trasporti materiali;
 - j. acquisti urgenti di eventuali effetti di vestiario per il personale che ne abbia diritto;
 - k. anticipi di spese per trasferte e missioni (viaggio, pernottamento e pasti) del Presidente, dei Consiglieri e dei dipendenti della Fondazione, debitamente autorizzati;
 - l. rimborso spese per trasferte e missioni (viaggio, pernottamento e pasti) o spese di viaggio relative all'utilizzo di mezzi di trasporto pubblico, autovetture o mezzi pubblici, da parte del Presidente, dei Consiglieri e dei dipendenti della Fondazione, debitamente autorizzati;
 - m. rimborso spese per accertamenti sanitari;

- n. spese riguardanti beni non stoccati a magazzino;
 - o. spese urgenti necessarie per il funzionamento dell'ente, per il quale sia indispensabile il pagamento in contanti.
6. L'addetto alla Cassa, prima di dare corso alla spesa, dovrà verificare la disponibilità delle somme, compiendo i necessari accertamenti nell'ambito del limite sopra stabilito e di quelli imposti dalla legge.
 7. L'Art. 3, comma 1, del Regolamento per la gestione di un Fondo cassa, approvato con deliberazione del Consiglio di Gestione numero 12 del 7 aprile 2008, è integrato e modificato da quanto prescritto ai precedenti commi 4, 5 e 6.
 8. Le spese di acquisto di generi alimentari o di bar per il ristoro dei Consiglieri durante le sedute consiliari non sono da considerarsi spese di rappresentanza, ma spese di funzionamento e trovano una loro eccezionale ammissibilità unicamente nell'ordine di importi molto modesti e per esigenze assolutamente essenziali connesse al dibattito in corso, quali per acqua o per caffè o altre bevande e generi alimentari di mero sostentamento.
 9. Al di fuori delle ipotesi di cui ai commi precedenti del presente articolo e delle ipotesi di cui al comma 2 dell'articolo 5, nell'acquisizione di forniture, servizi e lavori si procede con gara.

Art. 7 - Presidenza e Commissione di gara

1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto. La materia è disciplinata dall'art. 77 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. In particolare:
 - a. i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
 - b. nell'ipotesi di cui al comma 1 il Presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati.

- c. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'[articolo 78](#) e, nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a, INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e dai soggetti aggregatori regionali di cui all'[articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89](#), tra gli esperti iscritti nell'apposita sezione speciale dell'Albo, non appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all'Albo al di fuori della sezione speciale. Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione. Tale lista è comunicata dall'ANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante. La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'[articolo 35](#) o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'[articolo 58](#).
- d. fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'[articolo 78](#), la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.
3. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo¹ la valutazione delle offerte è affidata ad una commissione giudicatrice, presieduta dal Direttore o suo sostituto/delegato, da lui designato con provvedimento formale.
4. Nel caso di cui al comma precedente, la nomina dei Commissari e la costituzione della commissione può avvenire anche prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

¹ **Art. 95, co. 4**

- a. per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo;
- b. per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
- c. per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria (di cui all'[articolo 35](#) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo

5. La Commissione giudicatrice, salvo il caso di conflitto di interessi, è costituita dal Presidente, individuato nei modi stabiliti dal comma precedente e da altri due membri, nominati anch'essi dal Direttore, aventi competenze adeguate.
6. I Commissari diversi dal Presidente sono selezionati anzitutto tra i funzionari e dipendenti della stazione appaltante.
7. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dalla normativa in vigore, i Commissari diversi dal Presidente sono scelti tra i Dirigenti e funzionari del Comune di Reggio Emilia, che operano gratuitamente, ovvero in assenza secondo quanto stabilito dal comma 2, lett. c).
8. Le eventuali spese relative alla Commissione, ove la stessa debba essere integrata con elementi esterni alla Fondazione o al Comune di Reggio Emilia, sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante e sono determinate conformemente a quanto stabilito dall'art. 77 co. 10 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
9. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima Commissione.
10. Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte da un dipendente della Fondazione, provvisto di corrispondenti competenze.
11. Non possono essere nominati Commissari coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di membro del Comitato di indirizzo e controllo e del Consiglio di Gestione.
12. Sono esclusi da successivi incarichi di Commissario ed anche dal compito di segreteria coloro che
 - a. in qualità di membri di commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
 - b. sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:
 - c. abbiano un conflitto di interesse. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o

indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. Il personale che versa in tale condizione è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

Le disposizioni di cui alla lettera c) valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.

- d. abbiano interesse nella gara o in altra vertente su identica questione di diritto;
 - e. sia parente egli stesso o il coniuge fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o sia convivente o commensale abituale di uno dei concorrenti;
 - f. se abbia egli stesso o il coniuge causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti;
 - g. abbia dato consiglio o prestato patrocinio o abbia prestato assistenza come consulente tecnico nella gara, o ne abbia avuto conoscenza o parte in qualche modo;
 - h. sia tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di uno dei concorrenti;
 - i. sia, inoltre, amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella gara.
 - j. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza.
13. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 2a, 11 e 12.

14. Le gare ad evidenza pubblica si svolgono in luogo aperto al pubblico in conformità alla legge.
15. Lo stesso principio si applica oltreché in caso di procedura negoziata (in quanto trattandosi di attività procedimentale deve essere consentita la presenza dei soli offerenti alle operazioni di gara, tramite legale rappresentante o delegato con atto semplice scritto), anche per tutti i casi in cui ciò sia esplicitamente previsto nell'invito a presentare offerta.

Art. 8 - Forma del contratto

1. I contratti, ove non sia diversamente previsto dalla legge, possono essere stipulati in una delle seguenti forme:
 - a. mediante sottoscrizione in calce o per scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio entro il limite di valore di 40.000 euro;
 - b. per scrittura privata in modalità elettronica (e ciò a pena di nullità secondo la decorrenza stabilita dalla normativa) oltre tale limite di valore ed entro quello stabilito nel Codice dei Contratti rispettivamente dall'art. 125, co. 5 per i lavori e comma 9 per i servizi e forniture.²
 - c. per atto pubblico notarile informatico (e ciò a pena di nullità secondo la decorrenza stabilita dalla normativa) oltre i limiti di valore di cui alla lettera b).
2. Il contratto viene sottoscritto in rappresentanza e per conto della Fondazione dal Direttore, ovvero, in caso di assenza o impedimento, da chi legittimamente lo sostituisce.
3. Gli atti aggiuntivi, integrativi o modificativi del contratto devono avere la stessa forma degli atti principali cui accedono. Per gli stessi si procede anche all'aggiornamento della cauzione.

² I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000.

I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro.

Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 134.000 per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), e per importi inferiori a 207.000 euro per le stazioni appaltanti di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b). Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'articolo 28, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo 248.

(le soglie devono intendersi così modificate dal Regolamento (UE) n. 1336/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013, a partire dal 1° gennaio 2014)

4. La stipulazione dei contratti avrà luogo solo successivamente all'acquisizione della documentazione necessaria ed alle verifiche con esito positivo. L'aggiudicatario dovrà nei termini fissati costituire il deposito per le spese contrattuali e costituire la garanzia fideiussoria definitiva di cui all'art. 9 del presente Regolamento, oltrechè presentare tutta l'ulteriore documentazione richiesta. Ove entro il termine assegnato l'impresa non provveda agli adempimenti richiesti, o non si presenti per la stipula del contratto nel giorno e nell'ora convenuti, il Direttore diffida la stessa ad adempiere entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.
5. Se l'inadempimento persiste senza giustificato motivo, si procederà alla revoca dell'affidamento, all'acquisizione della eventuale cauzione provvisoria, fatto salvo il diritto a richiedere il risarcimento del maggior danno e la facoltà di aggiudicare al concorrente che segue nella graduatoria.
6. La parte contraente con la Fondazione è tenuta a provare la propria legittimazione e la propria identità.
7. Nel caso in cui la Fondazione non provveda senza giustificato motivo alla stipula del contratto nei termini previsti, il contraente, previa diffida, può, entro un termine di trenta giorni dalla diffida, svincolarsi da ogni impegno contrattuale.

Art. 9 - Cauzioni

1. A garanzia dei prodotti forniti o della regolare esecuzione di servizi e lavori di importo non inferiore a € 40.000,00, IVA esclusa, deve essere richiesta alla Ditta aggiudicataria una cauzione definitiva, da prestarsi nei modi stabiliti dall'art. 113 del Codice dei Contratti.³

³ **Art. 113. Cauzione definitiva**

(rubrica così modificata dall'art. 2, comma 1, lettera aa), d.lgs. n. 113 del 2007)

(art. 30, commi 2, 2-bis, 2-ter, legge n. 109/1994)

1. L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. Fermo rimanendo quanto previsto al periodo successivo nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Si applica l'[Art. 75, comma 7](#).

(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera v), d.lgs. n. 152 del 2008, poi dall'art. 1, comma 2-bis, lettera d), legge n. 135 del 2012)

2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui all'[Art. 75, comma 3](#), deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'[Art. 1957, comma 2, del codice civile](#), nonché l'operatività della garanzia

2. Per importi superiori a € 100.000,00 I.V.A. Esclusa deve essere richiesta alle ditte che partecipano alle gare una cauzione provvisoria, da prestarsi nei modi stabiliti dall'art. 75 del Codice dei contratti.⁴

medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. *(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera aa), d.lgs. n. 113 del 2007)*

3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del Concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. *(comma così modificato dall'art. 33-quater, comma 1, lettera a), legge n. 221 del 2012)*

4. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'[Art. 75](#) da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. *(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera v), d.lgs. n. 152 del 2008)*

5. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

⁴ **Art. 75. Garanzie a corredo dell'offerta**

(art. 30, co. 1, co. 2-bis, legge n. 109/1994; art. 8, co. 11-quater, legge n. 109/1994 come novellato dall'art. 24, legge n. 62/2005; art. 100, d.P.R. n. 554/1999; art. 24, co. 10, legge n. 62/2005)

1. L'offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base.

(comma così modificato dall'art. 1, comma 2-bis, lettera c), legge n. 135 del 2012)

2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

3. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'[articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

(comma così sostituito dall'art. 28, comma 1, d.lgs. n. 169 del 2012)

4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'[articolo 1957, comma 2, del codice civile](#), nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

5. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura.

6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI

Art. 10 - Verifica dei requisiti

1. Con riferimento ai requisiti di ordine generale, di cui all'art. 38 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i per importi inferiori a € 40.000,00 si può prescindere dagli accertamenti previsti per legge, effettuando, in ogni caso, i controlli di cui dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000, a campione o in caso di fondati dubbi.
2. Con riferimento ai requisiti di ordine speciale, di cui agli articoli 41 e 42 del Codice dei contratti, per importi inferiori a € 40.000,00 si può prescindere dagli accertamenti previsti per legge, effettuando, in ogni caso, i controlli di cui all'art. 71 del d.P.R. 445/2000, a campione o in caso di fondati dubbi.
3. Resta fermo l'obbligo di acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva.

Art. 11 - Esecuzione del contratto e pubblicazione degli esiti degli affidamenti

1. Il contratto sottoscritto dalle parti, in tal modo divenuto pienamente efficace, viene eseguito dal contraente sotto il controllo del Direttore o suo incaricato, il quale, sotto la propria responsabilità, dovrà verificare e accertare l'integrale esecuzione del medesimo, ordinare e rifiutare merci, prodotti o servizi e lavori, verificare la buona qualità dei prodotti e la loro rispondenza alle caratteristiche indicate nell'offerta, la regolare esecuzione dei lavori e delle prestazioni e la puntuale e tempestiva osservanza di tutte le clausole e prescrizioni dedotte in contratto. Per l'adempimento di dette incombenze il Direttore potrà avvalersi eventualmente anche di personale qualificato del Comune di Reggio Emilia, come previsto dall'art. 8 del Protocollo d'intesa che regola i rapporti tra il Comune di Reggio Emilia e la Fondazione per lo Sport, approvato con deliberazione di G.C. n. 22594/291 del 7.11.2007, come modificato ed integrato con deliberazione di G.C. n. 20862/218 del 06/11/2012.

CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. *(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera p), d.lgs. n. 152 del 2008)*

8. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'[articolo 113](#), qualora l'offerente risultasse affidatario.

9. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

2. Gli esiti delle procedure di affidamento sono pubblicati sul sito della Fondazione, nell'apposita sezione dedicata all' "Amministrazione Trasparente".
3. Nell'esecuzione dei contratti, in mancanza di un atto formale, non possono essere apportate per nessuna ragione variazioni quantitative o qualitative rispetto a quanto convenuto.

Art. 12 - Spese contrattuali

1. Le spese contrattuali nessuna esclusa, connesse alla stipula del contratto, sono a carico dell'aggiudicatario, salvo espresse e diverse disposizioni normative in materia. L'importo presunto del prescritto deposito per le spese di contratto poste a carico del terzo contraente, determinate in via preventiva dall'ufficio, deve essere versato, se richiesto, prima della stipulazione, presso la Fondazione.
2. In caso di mancato versamento, la Fondazione trattiene la somma dovuta dal contraente, aumentata degli interessi, sul primo pagamento del corrispettivo inerente alle prestazioni contrattuali.
3. Nel caso in cui la Fondazione non debba alcun corrispettivo, si procede al recupero ai sensi di legge.

Art. 13 - Contratti esclusi

1. Le disposizioni relative alla conclusione del contratto, non si applicano ai contratti per adesione relativi - a titolo esemplificativo e non esaustivo - a polizze assicurative, procedure Consip, acquisto automezzi, fornitura di servizi di energia elettrica, telefonia e simili.

CAPO II

ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI

Art. 14 - Finalità

1. La presente sezione disciplina la modalità di affidamento e di esecuzione degli acquisti in economia di beni e servizi, ai sensi e per gli effetti del Codice dei contratti e del relativo Regolamento di attuazione, fatta salva l'eventuale adesione al sistema convenzionale di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche e integrazioni.
2. Ove decida di aderirvi, gli acquisti in economia possono essere effettuati anche mediante il ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito da Consip S.p.A., oltreché mediante gare anche on-line con invito rivolto ai soggetti iscritti all'albo fornitori, di cui agli articoli 28 e seguenti del presente Regolamento.
3. Nelle more della predisposizione formale degli appositi "Elenchi degli operatori economici", l'invito verrà rivolto alle imprese via via individuate mediante selezione tra gli elenchi a ciò approntati ed operata avvalendosi anche dei corrispondenti elenchi predisposti dai competenti Servizi del Comune di Reggio Emilia.

Art. 15 - Forme di esecuzione, limiti di importo e divieto di frazionamento

1. Le procedure per l'acquisizione di beni e servizi in economia sono consentite per importi inferiori alla soglia di cui all'art. 125, co. 9^o del Codice dei Contratti.
2. Le forniture ed i servizi di importo superiore a tale valore non potranno subire frazionamenti artificiosi finalizzati a ricondurne l'esecuzione alla disciplina degli acquisti in economia.

⁵ Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 134.000 per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'[Art. 28, comma 1, lettera a\)](#), e per importi inferiori a 207.000 euro per le stazioni appaltanti di cui all'[Art. 28, comma 1, lettera b\)](#). Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'[Art. 28](#), con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'Art. 248. *(le soglie devono intendersi così modificate dal Regolamento (UE) n. 1336/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013, a partire dal 1° gennaio 2014)*

3. L'importo di cui al comma 1 non può essere superato neppure con varianti, proroghe, o altre forme di integrazione o estensione contrattuale.
4. L'impresa affidataria resterà sempre obbligata ad effettuare ulteriori prestazioni alle stesse condizioni di contratto nel limite di un valore non superiore al 20% del contratto originario. In ogni caso, il valore del contratto aumentato del 20% non dovrà superare i limiti di soglia sopra stabiliti.
5. Ove ritenuto conveniente, l'affidamento in economia è sempre possibile per le tipologie di beni e servizi presenti nei cataloghi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A. con le modalità di cui all'art. 17 del Presente Regolamento
6. Ove non si ricorra alle procedure di cui al comma precedente, le forniture ed i servizi in economia sono effettuate con procedure di cottimi fiduciari dove le acquisizioni di beni e servizi avvengono mediante affidamento a terzi, con le modalità di cui agli artt. 5 e 6 e 18 del presente Regolamento.
7. Occasionalmente ed eccezionalmente ciò può avvenire anche in amministrazione diretta, qualora il responsabile del procedimento organizzi ed esegua i servizi per mezzo di risorse umane messe a disposizione dagli associati alla Fondazione, utilizzando mezzi propri della Fondazione, o messi a disposizione dagli associati medesimi, o appositamente noleggiati e acquisendo direttamente le eventuali forniture di beni che si dovessero rendere necessarie.

Art. 16 - Casi e situazioni particolari

1. Il ricorso alle spese in economia, nel limite di importo nel precedente articolo, è altresì consentito, a prescindere dalle tipologie di beni e servizi, nelle altre ipotesi previste dall'art. 125, comma 10, del Codice dei contratti e cioè:
 - a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per

l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Art. 17 - Determinazione ed adeguamento dei prezzi

1. La fornitura di beni e la prestazione di servizi devono avvenire utilizzando parametri di qualità e di prezzo che ne attestino la congruità, eventualmente anche con riferimento a quelli previsti dalle convenzioni stipulate da Consip, ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ove previsti o, in caso di assenza, sulla base di rilevazione dei prezzi di mercato effettuate da organismi a ciò preposti, ovvero di indagini di mercato finalizzate all'accertamento della congruità dei prezzi, o tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del M.E.P.A. o comunque attraverso le usui quotazioni di mercato.
2. I parametri sopra enunciati possono essere utilizzati anche nell'istruttoria preliminare per l'adeguamento dei prezzi in corso di contratto.

Art. 18 - Mercato elettronico

1. Ove l'effettuazione degli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario utilizzi il M.E.P.A., ciò avviene attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati ovvero attraverso la consultazione dei cataloghi elettronici a mezzo di ordini diretti o di richieste di offerta, secondo quanto previsto dalle regole per l'accesso e l'utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione.
2. In particolare:
 - A. per le acquisizioni di beni e servizi presenti nei cataloghi del M.E.P.A. di importo inferiore al limite di cui all'art. 125, comma 11 del Codice dei contratti (€ 40.000), si procede seguendo alternativamente due modalità:
 - a. ordini di acquisto diretto (o.d.a.): modalità da adottare per acquistare beni/servizi esistenti sui cataloghi M.E.P.A. con caratteristiche ed esigenze perfettamente rispondenti alle necessità dell'amministrazione;
 - b. acquisto attraverso richiesta di offerta (r.d.o.): modalità da adottare per acquisire beni/servizi con caratteristiche tecniche e condizioni di fornitura particolari.
 - B. per acquisizione di beni e servizi nei cataloghi M.E.P.A. di importo superiore

al limite di cui all'art. 125, comma 11 del Codice dei contratti ed inferiore alla soglia comunitaria (>40.000 e fino a 207.000), si procede attraverso richiesta di offerta.

Art. 19 – Procedure

1. Salvo quanto previsto all'art. 6, co. 9, nelle forniture e servizi in economia l'affidamento è attivato con procedura negoziata mediante apposita determina a contrarre.
2. È richiesto l'invito del maggior numero di operatori economici, scelti preferibilmente tra le ditte iscritte all'Albo fornitori di cui al Capo IV del presente Regolamento e comunque in numero non inferiore a cinque, in tale ultimo caso volta per volta selezionati nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, con il criterio di rotazione.
3. Il criterio di rotazione non si applica qualora tra gli iscritti non siano reperibili ditte in grado di svolgere le prestazioni richieste, o per altre motivate ragioni specificate nella Determinazione a contrarre.
4. Qualora non vengano utilizzati il M.E.P.A. o la procedura on-line, la lettera di invito può essere inoltrata anche via fax o con posta elettronica certificata, anche utilizzando la firma digitale. Le offerte, nel rispetto del principio di segretezza, dovranno essere presentate in plico chiuso, debitamente sigillato, con le sole indicazioni - sulla busta - dei dati riguardanti la ditta e la gara per cui si concorre. Ove venga previsto che le offerte siano presentate per e-mail esse non possono essere aperte che in sede di Commissione di gara.
5. Negli acquisti in economia è necessario fare riferimento ad un foglio patti e condizioni che stabilisca le clausole essenziali della fornitura e/o del servizio da richiedere. Per le acquisizioni più semplici si potrà procedere prevedendo direttamente nella lettera d'invito le condizioni d'onere.
6. Nelle procedure in economia il termine per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito. Nel caso di urgenza, adeguatamente motivata, detto termine può essere ridotto a cinque giorni.
7. Il foglio patti e condizioni e/o la lettera d'invito dovranno, comunque, contenere:
 - a. l'oggetto della prestazione;
 - b. le eventuali garanzie ove previste;

- c. le caratteristiche tecniche;
 - d. la qualità e le modalità di esecuzione;
 - e. il valore indicativo della prestazione;
 - f. le modalità di pagamento;
 - g. la dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni;
 - h. i criteri di affidamento e le modalità di presentazione dell'offerta;
 - i. i termini assegnati per l'esecuzione del contratto;
 - j. il termine di scadenza in caso di contratti aperti, intesi come interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco temporale.
8. Si potrà prescindere dalla richiesta di preventivi, dandone motivazione nella relativa determina a contrattare se necessaria, nei soli casi di:
- a. nota specialità ed unicità del bene o servizio da acquisire in relazione alle caratteristiche di mercato;
 - b. comprovati indifferibili motivi di estrema urgenza, determinati da circostanze imprevedute non imputabili alla Fondazione.

Art. 20 - Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi

1. Le forniture ed i servizi sono richiesti mediante ordine scritto numerato.
2. L'ordinazione deve contenere:
 - a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
 - b) la quantità e il prezzo degli stessi suddivisi tra imponibile ed I.V.A.;
 - c) gli altri eventuali riferimenti contrattuali e contabili;
 - d) ogni altra indicazione ritenuta utile.
3. Il responsabile verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine, sia in relazione alla qualità che alla quantità ed ai prezzi applicati.
4. Dopo la verifica e l'attestazione di regolare effettuazione della fornitura o prestazione di servizio, previa acquisizione della fattura fiscale, si può provvedere alla liquidazione sul conto dedicato dichiarato dal fornitore nei termini di legge o altrimenti stabiliti dal contratto.
5. Nel conteggio dei termini per disporre il pagamento, di cui al precedente comma, non sono compresi ritardi attribuibili a comportamenti del creditore.

CAPO III LAVORI IN ECONOMIA

Art. 21 - Limiti di importo e tipologie di lavori eseguibili in economia

1. Le procedure per l'acquisizione di lavori in economia sono consentite per importi non superiori alla soglia di cui all'art. 125, co. 5⁶, del Codice dei Contratti.
2. Possono essere eseguiti in economia, in conformità alle previsioni e ai limiti di valore di cui al comma precedente le lavorazioni delle categorie generali elencate al comma 6 del citato articolo e cioè.
 - a. manutenzione o riparazione di opere od impianti, quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia utile o possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122 del Codice dei contratti;⁷

⁶ Art. 125. Lavori, servizi e forniture in economia

(art. 24, legge n. 109/1994; art. 88, e artt. 142 ss., d.P.R. n. 554/1999; d.P.R. n. 384/2001)

1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:

- a) mediante amministrazione diretta;
- b) mediante procedura di cottimo fiduciario.

2. Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10.

3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.

4. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

5. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro.

⁷ Art. 55. Procedure aperte e ristrette

(artt. 3 e 28, dir. 2004/18; artt. 19, 20, 23, legge n. 109/1994; art. 9, d.lgs. n. 358/1992; art. 6, d.lgs. n. 157/1995; art. 76, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il decreto o la determina a contrarre, ai sensi dell'articolo 11, indica se si seguirà una procedura aperta o una procedura ristretta, come definite all'articolo 3.

2. Le stazioni appaltanti utilizzano di preferenza le procedure ristrette quando il contratto non ha per oggetto la sola esecuzione, o quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

3. Il bando di gara indica il tipo di procedura e l'oggetto del contratto, e fa menzione del decreto o della determina a contrarre.

4. Il bando di gara può prevedere che non si procederà ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non verranno aperte. Quando il bando non contiene tale previsione, resta comunque ferma la disciplina di cui all'articolo 81, comma 3.

5. Nelle procedure aperte gli operatori economici presentano le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara.

6. Nelle procedure ristrette gli operatori economici presentano la richiesta di invito nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara e, successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati nella lettera invito. Alle procedure ristrette, per l'affidamento di lavori, sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando, salvo quanto previsto dall'[articolo 62](#) e dall'articolo 177.

(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera o), d.lgs. n. 113 del 2007, poi dall'art. 4, comma 3, lettera e-ter), legge n. 106 del 2011)

Art. 121. Disciplina comune applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alla soglia comunitaria.

1. Ai contratti pubblici aventi per oggetto lavori, servizi, forniture, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, si applicano oltre alle disposizioni della parte I, della parte IV e della parte V, anche le disposizioni della parte II, in quanto non derogate dalle norme del presente titolo.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 3 dell'articolo 29 (metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici), per le procedure previo bando si ha riguardo alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 122. Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia

(art. 29, legge n. 109/1994; artt. 79, 80, 81 d.P.R. n. 554/1999)

1. Ai contratti di lavori pubblici sotto soglia comunitaria non si applicano le norme del presente codice che prevedono obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sovranazionale. Le stazioni appaltanti possono ricorrere ai contratti di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), qualora riguardino lavori di speciale complessità o in caso di progetti integrali, come definiti rispettivamente dal regolamento di cui all'articolo 5, ovvero riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici.

(comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera n), d.lgs. n. 113 del 2007)

2. L'avviso di preinformazione di cui all'articolo 63, è facoltativo ed è pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.

3. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, di cui all'articolo 65 è pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.

4. I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono ad obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sopranazionale.

[5. Gli avvisi di cui al comma 3 ed i bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale - relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, non oltre cinque giorni lavorativi dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per estratto, a scelta della stazione appaltante, su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori. I bandi e gli avvisi di cui al comma 3 relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nell'albo della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto dall'articolo 66, comma 15 nonché comma 7, terzo periodo.]

(comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 6 del 2007; versione in vigore fino al 31 dicembre 2015)

5. I bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, ed entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I bandi relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nel profilo di committente della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto dall'[articolo 66, comma 15](#). La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è effettuata entro il sesto giorno ferialo successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decreto e nell'allegato IX A, avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti.

(comma così sostituito dall'art. 26, comma 1, lettera b), legge n. 89 del 2014, applicabile dal 1° gennaio 2016)

5-bis. Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all'allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

(comma introdotto dall'art. 26, comma 1, lettera a), legge n. 89 del 2014, applicabile dal 1° gennaio 2016)

6. Ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, e di comunicazione dei capitolati e documenti complementari, si applicano l'articolo 70, comma 1 e comma 10, in tema di regole generali sulla fissazione dei termini e sul prolungamento dei termini, nonché gli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti regole:

a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro, e dalla pubblicazione del bando nell'albo pretorio del Comune in cui si esegue il contratto per i contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro non può essere inferiore a ventisei giorni;

- b. manutenzione di opere o di impianti (lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lettera dd), d.lgs. n. 152 del 2008);
- c. interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- d. lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- e. lavori necessari per la compilazione di progetti;

b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, avente la decorrenza di cui alla lettera a), non può essere inferiore a quindici giorni;

c) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla data di invio dell'invito, non può essere inferiore a venti giorni;

d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 dell'articolo 70 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito;

e) in tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara o di invio dell'invito; quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a sessanta giorni con le medesime decorrenze;

f) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando e nel dialogo competitivo, quando del contratto è stata data notizia con l'avviso di preinformazione, il termine di ricezione delle offerte può essere ridotto a 18 giorni e comunque mai a meno di undici giorni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla pubblicazione del bando, e per le altre procedure, dalla spedizione della lettera invito;

g) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purché indichino nel bando di gara le ragioni dell'urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni, ovvero non inferiore a trenta giorni se l'offerta ha per oggetto anche il progetto esecutivo, decorrente dalla data di invio dell'invito a presentare offerte. Tale previsione non si applica al termine per la ricezione delle offerte, se queste hanno per oggetto anche la progettazione definitiva.

7. I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri. I lavori affidati ai sensi del presente comma, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento dell'importo della medesima categoria; per le categorie specialistiche di cui all'articolo 37, comma 11, restano ferme le disposizioni ivi previste. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, conforme all'allegato IX A, punto quinto (avviso relativo agli appalti aggiudicati), contiene l'indicazione dei soggetti invitati ed è trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalità di cui all'articolo 122, commi 3 e 5, entro dieci giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva; non si applica l'articolo 65, comma 1.

(comma così sostituito dall'art. 4, comma 2, lettera l), legge n. 106 del 2011)

7-bis. (comma abrogato dall'art. 4, comma 2, lettera l), legge n. 106 del 2011)

8. Per l'affidamento dei lavori pubblici di cui all'articolo 32, comma 1, lettera g), si applica la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti se sussistono in tale numero aspiranti idonei.

(comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera bb), d.lgs. n. 152 del 2008; la norma si applica limitatamente alle opere di urbanizzazione secondaria; le opere di urbanizzazione primaria, di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono liberalizzate ai sensi dell'art. 16, comma 2-bis, d.P.R. n. 380 del 2001, come introdotto dall'art. 45, comma 1, legge n. 214 del 2011)

9. Per lavori d'importo inferiore o pari a 1 milione di euro quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86; in tal caso non si applica l'articolo 87, comma 1. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3.

(comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera bb), d.lgs. n. 152 del 2008, poi dall'art. 4-quater, comma 1, lettera e), legge n. 102 del 2009).

- f. completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi sia necessità e urgenza di completare i lavori.
3. Con riferimento alle lettere b), c) ed e) del medesimo articolo, vengono di seguito ulteriormente specificate le tipologie di intervento:
- A. con riguardo alla lett. b) con “manutenzione di opere e impianti” si intendono “*gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, come definiti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, di approvazione del Testo unico in materia edilizia, ed in genere ogni intervento necessario per mantenere in buono stato di conservazione e di funzionamento, adeguare, rinnovare, integrare tutti i beni ed impianti di proprietà comunale e/o in uso al comune*”;
- B. con riguardo alla lett. c) con “interventi non programmabili in materia di sicurezza” si intendono “*gli interventi diretti a rimuovere situazioni di pericolo e/o a garantire condizioni di sicurezza, incolumità, igiene e/o salute pubblica*”;
- C. con riguardo alla lett. e) con “lavori necessari per la compilazione di progetti” si intendono
- ✓ *demolizioni, rimozioni di elementi strutturali e/o di finiture e/o di parti di edifici, scavi, indagini, stratigrafie, campionature e in genere i necessari interventi diretti all’acquisizione di una migliore cognizione dello stato del bene interessato dalla progettazione, anche nel caso di varianti in corso d’opera;*
 - ✓ *scavi, sondaggi e indagini ambientali;*
 - ✓ *prove geologiche, geotecniche, idrogeologiche, sismiche;*
 - ✓ *indagini di verifica preventiva dell’interesse archeologico.*
4. L’affidamento di lavori in economia è consentito anche nei casi contemplati dall’art. 204, comma 4^s, del Codice dei contratti, nei limiti di importo stabiliti da tale norma.

^s Art. 204. Sistemi di scelta degli offerenti e criteri di aggiudicazione

(artt. 7 e 9, d.lgs. n. 30/2004)

4. Per i lavori di cui all'[articolo 198](#), l'affidamento in economia è consentito, oltre che nei casi previsti dall'[articolo 125](#), per particolari tipologie individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ovvero nei casi di somma urgenza nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità e alla tutela del bene e possono essere eseguiti:

- a) in amministrazione diretta, fino all'importo di trecentomila euro;
- b) per cottimo fiduciario fino all'importo di trecentomila euro.

Art. 198. Ambito di applicazione

(art. 1, d.lgs. n. 30/2004)

1. Le disposizioni del presente capo dettano la disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni mobili e immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), al fine di assicurare l'interesse pubblico alla conservazione e protezione di detti beni e in considerazione delle loro caratteristiche oggettive.

2. Le disposizioni del presente capo relative alle attività di cui al comma 1, si applicano, altresì, all'esecuzione di scavi archeologici, anche subacquei.

Art. 22 - Limiti di applicazione

1. È fatto divieto di frazionare artificialmente i lavori al fine di fare rientrare gli stessi nelle tipologie di cui al precedente art. 14.
2. Non sono considerati frazionamenti artificiali le suddivisioni degli interventi eventualmente individuati nel Programma Triennale e nell'Elenco Annuale dei lavori pubblici, da deliberarsi a cura del Comitato di indirizzo e Controllo e del Consiglio di Gestione.

Art. 23 - Lavori d'urgenza

1. In tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere con urgenza, la stessa, che non deve essere imputabile a inerzia, ritardi od omissioni, deve risultare da apposito verbale redatto e sottoscritto dal Tecnico e debitamente protocollato, nel quale vengono descritte le situazioni di pericolo accertate, le cause che le hanno provocate e i lavori ritenuti necessari per rimuovere lo stato di pericolo.
2. Il predetto verbale, oltre all'eventuale progetto, viene trasmesso formalmente al Direttore per l'autorizzazione dei lavori, la verifica di copertura della spesa e per la formalizzazione della procedura di affidamento.

Art. 24 - Lavori di "somma urgenza"

1. In circostanze di "somma urgenza" che non consentono alcuna dilazione, il Tecnico può richiedere al Direttore di disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo precedente, l'immediata esecuzione dei lavori e degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pericolo, in conformità alle previsioni del Regolamento attuativo del Codice dei contratti.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata dal Direttore anche direttamente ad uno o più operatori economici tra quelli dichiaratisi immediatamente disponibili, previa definizione consensuale dei prezzi e sottoscrizione degli stessi da parte dell'affidatario. In caso di mancato accordo trovano applicazione le disposizioni del Regolamento attuativo del Codice dei contratti.

3. Entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei predetti lavori, il Tecnico provvede a redigere una stima giustificativa da approvare unitamente al verbale di cui al precedente comma 1. Con determina del Direttore si procederà alla presa d'atto dell'avvenuto affidamento ed agli adempimenti prescritti per la regolarizzazione della spesa.
4. Nel caso risultasse necessario provvedere alla redazione di un progetto esecutivo, anziché di una stima giustificativa, l'approvazione dello stesso sarà disposta mediante deliberazione del Consiglio di Gestione.

Art. 25 - Programmazione dei lavori in economia e di quelli c.d. "in service"

1. La Fondazione individua in sede di approvazione del Bilancio preventivo il Programma Triennale e l'Elenco Annuale dei principali lavori "prevedibili" da realizzarsi in economia in conformità a quanto previsto dall'art. 128 del Codice dei contratti e dal presente Regolamento.
2. Nella medesima sede, ove già prevedibili, la Fondazione individua i lavori da realizzarsi mediante richiesta ai competenti Servizi del Comune di Reggio Emilia di attivazione della procedura c.d. di "service", approvata con deliberazione di G.C. n. 10397/171 del 13.06.2011 ed integrata da Atto di accordo tra Comune di Reggio Emilia e Fondazione per lo sport del 17.11.2011, n. 186 del Registro dei Contratti, in attuazione a quanto previsto all'art. 8 del Protocollo d'intesa che regola i rapporti tra il Comune di Reggio Emilia e la Fondazione per lo Sport, di cui alla deliberazione di G.C. n. 22594/291 del 7.11.2007 (come modificata ed integrata con deliberazione di G.C. n. 20862/218 del 06/11/2012).

Art. 26 - Modalità di esecuzione

1. I lavori in economia, in conformità alle previsioni del Codice dei contratti, possono essere effettuati:
 - a. in forma analoga alla c.d. amministrazione diretta e cioè nei casi in cui il Direttore, con apposita determinazione, autorizzi il Tecnico ad organizzare ed far eseguire i lavori mediante la cooperazione con le società sportive concessionarie di impianti, impiegando materiali e mezzi di proprietà o in uso o noleggiati o acquistati dalla Fondazione, ovvero concessi in uso alle società sportive per l'effettuazione di lavori di manutenzione ordinaria, con

tutti gli oneri realizzativi, certificativi e di sicurezza in capo alle medesime. Tali lavori non possono comportare una spesa a carico della Fondazione, per l'acquisto di materie prime, prodotti, noleggio di impianti e attrezzature superiore ad euro 20.000,00. Per l'acquisizione di materiali e mezzi a ciò necessari si seguono le disposizioni di cui agli artt. 5, 6 e 18 del presente Regolamento.

- b. con procedure di cottimo fiduciario dove la realizzazione dei lavori in economia avviene mediante affidamento a terzi, nel rispetto delle norme già stabilite per gli affidamenti in economia di beni e servizi agli artt. 5, 6 e 19, ove applicabile.

Il Contenuto del contratto di cottimo, di cui al comma 7 dell'art. 19, è sostituito per ciò che attiene ai lavori dal seguente:

“Il contratto di cottimo deve indicare:

- a. l'elenco dei lavori;*
- b. i prezzi unitari per i lavori a misura e l'importo di quelli a corpo;*
- c. le condizioni di esecuzione;*
- d. il termine di ultimazione dei lavori;*
- e. le modalità di pagamento;*
- f. le penalità in caso di ritardo;*
- g. le eventuali garanzie ove previste;*
- h. il diritto della stazione appaltante di risolvere il contratto in caso di inadempimento ai sensi dell'art. 137 del Codice dei contratti, previa ingiunzione del direttore dei lavori, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.*

Al contratto sono allegati i documenti obbligatori per legge e quelli ritenuti necessari. Possono non essere materialmente allegati, ma solo richiamati nell'atto, i documenti per i quali ciò è consentito dal regolamento di esecuzione del Codice dei contratti, nonché le deliberazioni e le determinazioni, purché tale documentazione sia controfirmata dai contraenti. Il contratto e gli allegati soggiacciono alle disposizioni di legge sul bollo”.

Le procedure negoziate sono effettuate, salvo particolari casi, mediante gare *on-line* con invito rivolto ai soggetti iscritti all'Albo fornitori di cui al Capo V del presente Regolamento.

Come criterio di selezione delle offerte è preferibile utilizzare quello del prezzo più basso.

Fermo restando quanto stabilito nell'ultimo periodo dell'art. 5, co. 3 del presente Regolamento, analogamente a quanto stabilito dall'art. 19, ultimo comma, si può prescindere dallo svolgimento di gare informali o dall'acquisizione di una pluralità di preventivi qualora la specialità o particolarità del lavoro, in relazione all'esiguità del valore, alle caratteristiche tecniche o di mercato, o di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, sia tale da rendere inutile o palesemente sproporzionata la richiesta di preventivi a più soggetti.

Per assicurare celerità alla procedura negoziata e al contempo la correttezza

della stessa, le imprese invitate dovranno dichiarare, nelle forme di legge, di essere in possesso dei richiesti requisiti di ordine generale, della qualificazione o dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dal Codice dei contratti e dal relativo Regolamento di attuazione. Prima della stipula del contratto si procederà alle necessarie verifiche nei confronti della sola impresa risultata affidataria dell'intervento.

Art. 27 – Varianti

1. Qualora, durante l'esecuzione degli interventi, si riveli insufficiente la somma impegnata per i lavori, il Tecnico dovrà disporre una perizia suppletiva, che dovrà essere approvata dal Direttore con propria determinazione.
2. I limiti di importo di cui agli artt. 125 e 204 del Codice dei contratti non possono essere superati neppure con varianti, proroghe, o altre forme di integrazione o estensione contrattuale.

Art. 28 - Direzione dei lavori e Certificato regolare esecuzione

1. La direzione dei lavori e la tenuta della contabilità sono effettuate dal Tecnico nel rispetto delle normative vigenti in materia di lavori pubblici e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. I lavori sono soggetti al certificato di regolare esecuzione, salvo quanto previsto dal Regolamento attuativo del Codice dei contratti nell'ipotesi di contabilità semplificata.

CAPO IV

ALBO FORNITORI

Art. 29 - Gestione dell'Albo

1. Sono demandati al Tecnico ed al Funzionario gli adempimenti connessi alla gestione dell'Albo degli operatori economici.
2. Tutti i soggetti iscritti all'Albo possono partecipare, ove invitati, alle procedure negoziate indette dalla Fondazione per la categoria corrispondente.
3. I soggetti da invitare sono individuati in conformità a quanto previsto dalle norme contenute nei Capi II e III del presente Regolamento.
4. Nelle more della predisposizione formale degli appositi "Elenchi degli operatori economici", l'invito verrà rivolto in sede di stesura della determinazione a contrattare alle imprese via individuate mediante selezione tra gli elenchi a ciò approntati ed operata avvalendosi anche dei corrispondenti elenchi predisposti dai competenti Servizi del Comune di Reggio Emilia.

Art. 30 - Iscrizione e abilitazione all'Albo

1. I candidati, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del Codice dei contratti, nonché iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o ad altro Registro ufficiale se previsto dalla legge, dovranno iscriversi all'Albo seguendo le modalità operative stabilite nell'apposito Avviso per le categorie per le quali sono in possesso dei requisiti di capacità tecnico-economica.
2. Successivamente il Funzionario, previa verifica formale della correttezza dei dati dichiarati, provvede all'abilitazione dei candidati.
3. Le richieste di iscrizione non vincolano la Fondazione all'abilitazione del candidato.
4. L'abilitazione ha la durata stabilita nel bando di riferimento pubblicato dall'amministrazione.

Art. 31 - Aggiornamenti dell'Albo

1. L'Albo dei fornitori è aperto e aggiornato costantemente.
2. I soggetti abilitati sono tenuti a segnalare tempestivamente alla Fondazione ogni variazione che li riguarda.
3. Per il rinnovo dell'abilitazione deve essere seguito l'iter procedurale di cui al precedente art. 29.
4. Sono cancellati dall'Albo i soggetti abilitati che:
 - a) non abbiano provveduto al rinnovo dell'iscrizione di cui al comma 3;
 - b) si siano resi responsabili di false dichiarazioni;
 - c) si siano resi responsabili di gravi inadempimenti contrattuali attestati dal responsabile del procedimento;
 - d) non abbiano provveduto a segnalare tempestivamente il venir meno dei requisiti necessari per l'abilitazione.
5. La cancellazione di cui al comma 4 viene disposta dal Direttore, su segnalazione del Funzionario o del Tecnico ed opera per un periodo non inferiore a quattro mesi.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 - Convenzioni con associazioni o enti di volontariato

1. In via prioritaria possono essere stipulate a procedura negoziata, anche previa pubblicazione di Avviso, nei limiti di importo inferiore alla soglia comunitaria, convenzioni con Associazioni ed Enti partecipanti della Fondazione e/o iscritti negli appositi Albi e Registri per specifiche attività rientranti in programmi o progetti dell'Amministrazione del Comune di Reggio Emilia o della Fondazione che prevedano, secondo gli indirizzi operativi del Comune di Reggio Emilia o della Fondazione, un coinvolgimento del volontariato o delle Associazioni di promozione sociale o di altri soggetti del c.d. "Terzo settore".
2. Le convenzioni previste dal presente articolo devono essere comunque stipulate nel rispetto della legislazione statale e regionale vigente in materia.
3. Ferme restando le forme di pubblicità previste dalla normativa vigente, tutti i bandi di gara sono pubblicati fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte sul sito Internet della Fondazione, nell'apposita sezione dedicata all'"Amministrazione Trasparente".

Art. 33 - Imposta di bollo e registrazione

1. I contratti della Fondazione sono assoggettati all'imposta di bollo e all'onere ed all'imposta di registrazione secondo le disposizioni di legge, nonché alla trascrizione per quanto riguarda gli atti ad essa assoggettati.
2. I contratti per scrittura privata non autenticata soggetti ad IVA, sono registrati solo in caso d'uso.

Art. 34 - Norme di rinvio e finali ed entrata in vigore

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento valgono le disposizioni dello Statuto della Fondazione, del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.

2. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2015.

ALLEGATO AL PRESENTE REGOLAMENTO AL REGOLAMENTO SETTORI MERCEOLOGICI ACQUISIBILI IN ECONOMIA

- Cancelleria e beni di minuto consumo
- Vestiario, telerie, biancheria, mercerie, tendaggi
- Articoli sanitari e dispositivi di protezione individuale ed in generale per la sicurezza sui luoghi di lavoro
- Medaglie ed oggetti simili concessi ai dipendenti collocati a riposo
- Spese per corsi di preparazione, formazione, e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie
- Derrate alimentari
- Controlli sulle derrate alimentari mediante analisi di laboratorio
- Arredi ed attrezzature per locali, stanze ed uffici
- Attrezzature per edifici scolastici, mense e cucine comunali
- Beni per l'igiene e la pulizia
- Pubblicazioni in genere (libri, riviste e giornali)
- Beni per l'igiene della prima infanzia e terza età
- Stampati vari e lavori di stampa, tipografia, litografia copie eliografiche
- Realizzazioni a mezzo tecnologia audiovisiva, servizi fotografici e televisivi
- Forniture di fotocopiatrici, fax, hardware e software, sistemi informatici e attrezzature informatiche, climatizzatori, televisori, registratori, radio e prodotti affini a quelli descritti
- Biciclette e ciclomotori e relativi accessori
- Materiale di ferramenta
- Prodotti petroliferi, combustibili e lubrificanti
- Beni per lo svolgimento dell'attività di autoparco e riparazione dei mezzi motorizzati comunali
- Beni per lo svolgimento dell'attività di stamperia comunale
- Beni per lo svolgimento dell'attività di falegnameria
- Beni per la gestione dei magazzini comunali
- Spese per allestimento di manifestazioni e gadget
- Materiali e strumenti per l'elettricità e forme diverse di energia
- Beni ed apparecchi per la telefonia fissa e mobile
- Beni mobili in genere, posti a corredo e per il funzionamento di beni immobili e degli impianti pubblici comunali
- Attrezzature e mezzi di funzionamento, in genere, destinati allo svolgimento di attività e servizi comunali
- Attrezzature ed apparecchiature ordinarie e speciali per sondaggi, misurazioni e ricerche
- Beni ed apparecchiature necessari per la manutenzione di immobili ed impianti comunali
- Beni per la manutenzione, sistemazione e completamento di: strutture socio assistenziali – edifici scolastici – delegazioni comunali – edifici per attività culturali e teatrali – musei – cimiteri

- Beni ed attrezzature per la manutenzione, riparazione, sistemazione e completamento di strade, piazze, aree pubbliche comunali e relativi impianti
- Beni ed attrezzature necessari per la manutenzione, sistemazione e completamento di impianti sportivi, per la ricreazione ed il tempo libero
- Servizi di manutenzione, riparazione e fornitura di parti di ricambio relativamente ad impianti e attrezzature comprese le attrezzature hardware e software
- Manutenzione applicativa di procedure e applicazioni informatiche installate
- Servizi di messa a norma, revisione, spostamenti, montaggio e smontaggio di attrezzature
- Affilatura lame
- Servizi di trasporto
- Servizi finanziari, assicurativi, bancari, legali, notarili, e di consulenza tecnica, scientifica, economica ed amministrativa
- Servizi e prestazioni riguardanti l'informatica
- Servizi di natura intellettuale in genere
- Servizi di collocamento e reperimento del personale
- Servizi di mensa e ristorazione
- Servizi riguardanti l'istruzione media, elementare, materna e degli asili nido
- Servizi sociali e sanitari
- Servizi culturali
- Servizi ricreativi e sportivi
- Spese per assicurare il servizio elettorale
- Servizi per riparazione sartoriali
- Servizi di pulizia, lavaggio biancheria, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento rifiuti e servizi analoghi
- Lavori di traduzione ed interpretariato
- Servizi di studi, ricerca, indagini e rilevazioni
- Servizi telefonici e telematici, servizi per il trasporto dati
- Servizio di rimozione veicoli
- Partecipazione ed organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre, servizio rinfreschi, ed altre manifestazioni culturali e scientifiche
- Spese di custodia e di sicurezza nei luoghi di lavoro
- Noleggio di fotocopiatrici, attrezzature diverse ed automezzi
- Spedizioni, imballaggio, facchinaggio e traslochi
- Servizio di distribuzione di periodici comunali
- Servizi di *catering* e di *hosting*;
- Spese di vigilanza.